Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 18 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 40.

Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, e 14 marzo 1941-XIX, n. 193, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1941-XX, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 41.

Convalidazione dei Regi decreti 19 luglio 1941-XIX, numeri 816 e 817, e 29 agosto 1941-XIX, n. 977, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 19 luglio 1941-XIX, nn. 816 e 817, e 29 agosto 1941-XIX, n. 977, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 42.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 970, concernente assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 per provvedere alle spese di carattere urgente derivanti dall'esercizio delle attribuzioni del Governatore della Dalmazia nei riguardi dei servizi civili, governativi e locali di quel territorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 970, concernente assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 per provvedere alle spese di carattere urgente derivanti dall'esercizio delle attribuzioni del Governatore della Dalmazia nei riguardi dei servizi civili, governativi e locali di quel territorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1941-XIX, n. 976, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1941-XIX, n. 976, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 44.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1941-XIX, n. 1140, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1941-XIX, n. 1140, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 45.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1941-XIX, n. 1152, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1941-XIX, n. 1152, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 46.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1159, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1159, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 per esigenze dipendenti dalla guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 47.

Modificazioni al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1854, per la corresponsione di contributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che impiegano nafta di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla Società A.B.C.D. è concesso un contributo di L. 100 al quintale di nafta (olio da gas) A.B.C.D. proveniente dalla raffinazione degli olii greggi di Ragusa che venga ceduta all'A.G.I.P. per essere mescolata con gasolio nazionale o nazionalizzato, in adeguate proporzioni che ne rendano agevole l'impiego per il funzionamento degli autobus dei pubblici autoservizi della Sicilia, in percentuale non superiore al 25 per cento in peso di nafta (olio da gas) A.B.C.D.

Art. 2.

Detto contributo verrà corrisposto fino a quando, a giudizio del Ministero delle finanze e di quello delle comunicazioni, il prezzo di vendita della nafta (olio da gas) A.B.C.D. non risulti inferiore a L. 320 al quintale. Verificandosi una diminuzione di tale prezzo, il contributo di cui all'articolo precedente sarà proporzionalmente ridotto, o, se del caso, annullato.

Art. 3.

Il contributo è corrisposto trimestralmente alla Società A.B.O.D. sulla base dei quantitativi di nafta (olio da gas) consegnati all'A.G.I.P.

Il contributo per altro verrà corrisposto per un quantitativo di nafta (olio da gas) non superiore alla quantità di carburante che l'A.G.I.P. fornirà alle ditte esercenti pubblici autoservizi in Sicilia per il funzionamento degli autobus con motore ad iniezione, ed a questo scopo l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo effettuerà i necessari controlli.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente disporrà che presso la A.B.O.D. siano tenuti quei registri e documenti che l'Ufficio stesso riconosca necessari per accertare i quantitativi di nafta (olio da gas) ceduti all'A.G.I.P. agli effetti della presente legge.

Art. 4.

La liquidazione del contributo continuerà a gravare sui fondi stanziati dal Ministero delle finanze sul bilancio del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1854.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 48.

Istituzione del 20° reparto della Milizia nazionale della strada in Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È istituito il 20° reparto della Milizia nazionale della strada, con sede in Zara e con competenza sui territori delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 49.

Attribuzione di nuovi compiti istituzionali all'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai compiti assegnati dalle norme legislative in vigore all'Azienda autonoma statale della strada sono aggiunti i seguenti:

a) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade;

b) di gestire le autostrade appartenenti allo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 50.

Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto l'art. 6, lett. *a*), del R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1338;

Visto il R. decreto 13 agosto 1933-XI, n. 1038;

Vista la proposta della Corte dei conti;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 86 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è sostituito il seguente:

« I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, è esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.

Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71 ».

Art. 2.

La Segreteria, sull'ordine del presidente della competente Sezione per le pensioni di guerra, trasmette immediatamente i ricorsi alla Procura generale che provvede a ritirare i corrispondenti fascicoli presso la Direzione generale per le pensioni di guerra del Ministero delle finanze, la quale, a mezzo del funzionario incaricato, dovrà rilasciare dichiarazione motivata per i fascicoli non rinvenuti o comunque non potuti consegnare.

In questo caso il presidente predetto, sulla proposta del procuratore generale, fissa un termine per la trasmissione del fascicolo o di tutti quegli elementi che possano tenerne luogo.

Art. 3.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti, l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'aeronautica e fra i mutilati del volo, l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione delegano un proprio rappresentante presso la Procura generale della Corte dei conti per prendere cognizione dei ricorsi e svolgere sia direttamente sia a mezzo dei loro organi periferici, quell'azione di assistenza verso i ricorrenti che esse ritengano opportuna al fine di sollecitare gli adempimenti da parte delle autorità civili alle richieste della Corte e di collaborare con gli interessati nella eventuale preordinazione di mezzi e documenti necessari a dimostrare la fondatezza della loro domanda.

Nei casi in cui le Associazioni suddette segnalino l'utilità dell'assistenza di un avvocato ed i ricorrenti non intendano provvedere diversamente o rinunciarvi, le designazioni dei patroni da parte delle Associazioni saranno fatte secondo le norme da stabilirsi d'accordo tra le Associazioni medesime ed il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori.

Un ufficiale superiore per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica e per la M.V.S.N., nonchè un funzionario di corrispondente grado del Ministero dell'interno hanno il compito di seguire le istruttorie che vengono loro segnalate dal procuratore generale allo scopo di sollecitarne la definizione quando da parte dell'autorità militare o civile si verifichino ritardi nel compimento di atti di loro competenza. E' in facoltà dei dicasteri militari di sostituire all'ufficiale superiore un funzionario civile di pari grado.

Art. 4.

Il procuratore generale può valersi della collaborazione di un componente del Collegio medico legale, da delegarsi di anno in anno dal suo presidente, per tutte quelle notizie di carattere tecnico atte a facilitare lo svolgimento delle istruttorie.

Art. 5.

Qualora il procuratore generale, completata l'istruttoria, ritenga di dover emettere conclusioni per l'accoglimento del ricorso sia per quanto riguarda la domanda esplicitamente nel medesimo espressa, sia per le altre domande che, pur non dichiarate, vi siano intimamente connesse e sulle quali pertanto la Sezione debba egualmente pronunciarsi, chiede al presidente della Sezione che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Il presidente della Sezione stabilisce la data per la discussione del ricorso in Camera di consiglio, nella quale il procuratore generale conclude verbalmente in merito al ricorso.

Nel caso in cui il Collegio si manifesti contrario, anche parzialmente, all'avviso del procuratore generale, questo procede alla notifica delle conclusioni per la decisione nelle forme normali da emettersi da un Collegio del quale non possono far parte i magistrati che sul ricorso si sono pronunziati in Camera di consiglio.

Art. 6.

Nelle conclusioni del procuratore generale dovrà essere sempre messa in evidenza, mediante apposita nota, la decadenza in cui gli interessati incorrono, ai sensi dell'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'articolo stesso.

Art. 7.

L'eccezione di abbandono, di cui all'art. 75 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, viene proposta dal procuratore generale alla Sezione competente per la decisione in Camera di consiglio previa comunicazione al ricorrente cui è fissato un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione stessa per la presentazione di quegli atti che ritenga valevoli per la sua difesa.

Nel caso che il procuratore generale o la Sezione in Camera di consiglio riconoscano che gli atti non comprovino in modo certo l'effettivo decorso del termine previsto dall'articolo stesso, sulla eccezione si pronuncia la Sezione con l'ordinaria procedura.

Art. 8.

La domanda di fissazione di udienza, ove non vi abbia provveduto il ricorrente, dovrà essere fatta dal procuratore generale entro l'anno dalla data di notificazione delle conclusioni in tutti i casi di proposta di accoglimento parziale, per quelli previsti dall'ultimo comma del precedente art. 5 e per i ricorsi dei residenti all'estero.

Art. 9.

La decisione della Corte viene notificata al ricorrente ed al suo procuratore a cura del procuratore generale.

La copia della decisione da notificarsi sarà limitata al solo dispositivo nel caso di accoglimento integrale del ricorso.

Al Ministero delle finanze la comunicazione sarà fatta in via amministrativa.

Art. 10.

Le notificazioni da farsi dal procuratore generale ai sensi delle norme vigenti e del presente decreto possono eseguirsi anche a mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento. In proposito sono applicabili gli articoli 77-78 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 79 del R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271.

La ricevuta della raccomandata e l'avviso di ricevimento debbono allegarsi all'originale dell'atto cui si riferiscono.

Quando per ragioni di urgenza o per particolari circostanze si ravvisi necessario, il procuratore generale può disporre che la notificazione sia fatta anche per telegramma collazionato con avviso di ricevimento.

Per le notificazioni ai residenti all'estero sarà applicata la norma dell'art. 63, comma secondo, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Art. 11.

Per la rapida conclusione delle istruttorie il procuratore generale ha facoltà di fissare un termine a chi di ragione per la trasmissione di determinati atti.

Qualora il termine trascorra inutilmente il presidente della Corte, su proposta del procuratore generale, ne dà comunicazione, secondo i casi, ai Ministri competenti, al Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, ed al Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. per i provvedimenti di loro spettanza.

Questa norma si applica anche nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 12.

Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti alla Corte dei conti ed ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Vito dei Normanni addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Fonte » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Posta Fonte » intestato nel catasto del comune di Orta Nova a Masciarelli Vincenzo e Giuseppe fratelli di Gregorio usufruttuario e il primo figlio maschio nascituro di Masciarelli Vincenzo predetto proprietario ed in mancanza diverrà proprietario il primo figlio maschio nascituro di Masciarelli Giuseppe predetto, alla partita 1046, foglio di mappa 6, particella 45; foglio di mappa 32, particelle 5, 3, 4, 6, 9, 24, 26, 27, 28, 29, per la superficie di Ha. 347.68.37 e l'imponibile di L. 22.896,50. Della detta superficie Ha. 22.68.04, con l'imponibile di L. 1020,62 sono contestati nella proprietà, dal demanio dei tratturi.

Il fondo confina: a nord-ovest, con terreni di proprietà Baldelli Cirillo e Rinaldi; ad est, con terreni di proprietà Baldelli e Casillo; a sud-est, con terreni di proprietà Zezza e Spagnoletti; a sud-ovest, con Regio tratturo Foggia-Ofanto.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Fonte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 850.000 (ottocentocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1942-XX
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 219.

(614)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 febbraio 1942-XX

Riduzione della misura minima del pesce persico del lago Trasimeno destinato al consumo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visto l'art. 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935-XIII, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Ritenuta l'opportunità di ridurre, per il periodo di un anno, la misura minima che il pesce persico (perca fluviatilis) del lago Trasimeno deve aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Fermo restando il divieto di pesca dal 15 aprile al 15 maggio, disposto dal decreto Ministeriale 16 aprile 1935-XIII, per il periodo di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la misura minima che il pesce persico (perca fluviatilis) del lago Trasimeno deve aver raggiunta perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni, è ridotta da centimetri 15 fissata dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, a centimetri 12.

Il commercio della suddetta specie di pesce, pescato nel lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, potrà essere esercitato solo nella provincia di Perugia.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(656)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1941-XX.

Conferma in carica dei membri della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, che apporta modificazioni alla costituzione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, concernente la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Ritenuta l'opportunità, per meglio assicurare l'esaurimento dei compiti in corso in ordine alla revisione generale degli estimi, di riconfermare per un altro triennio nella sua composizione attuale la Commissione censuaria centrale;

Ritenuto che i membri, nominati posteriormente in applicazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, sul nuovo catasto edilizio urbano, scadono dal mandato il 19 dicembre 1942, ma che tuttavia è opportuno unificare le date di successiva scadenza per tutti i membri della Commissione;

Ritenuto che tutti i membri attualmente in carica si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 26 del R. decreto-legge, n. 1507, sopra indicato;

Decreta:

Per un triennio, a partire dal 25 novembre 1941-XX, la Commissione censuaria centrale è confermata nella sua composizione attuale, e perciò costituita come appresso:

Vice presidente:

Serpieri cav. di gr. croce prof. Arrigo, rettore della Regia università di Firenze, senatore del Regno.

Membri effettivi:

Tucci cav. di gr. cr. dott. ing. Michele, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Buoncristiano cav. di gr. cr. dott. Gaetano, direttore generale delle Imposte dirette;

Russo comm. avv. Giacomo, consigliere di Corte di cassazione;

De Bernardinis comm. avv. Angelo, sostituto avvocato generale;

Mariani gr. uff. prof. Mario, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Pestellini comm. dott. Tito, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Ricchioni comm. prof. Vincenzo, Consigliere nazionale, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Tappi comm. dott. Manlio, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Zanelli comm. dott. ing. Paolo, designato dalla Confederazione dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

Girelli comm. geom. Mario, designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista dei geometri;

Papi cav. uff. dott. prof. Ciro, designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;

Brizi cav. di gr. cr. dott. prof. Alessandro, Consigliere nazionale, ordinario di economia politica ed agraria nella Regia università di Napoli;

Fantini cav. di gr. cr. dott. prof. Oddone, medaglia d'oro, docente di politica economica e finanziaria nella Regia università di Roma;

Medici gr. uff. dott. prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di economia e politica agraria nella Regia università di Torino;

Michelini dei conti di San Martino dott. Gabriele, Consigliere nazionale;

Montemurri gr. uff. avv. Giuseppe, consigliere di Stato;

Cravero comm. avv. Roberto, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari dei fabbricati, per il Nuovo catasto edilizio urbano;

Delli Santi gr. uff. avv. Domenico, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari dei fabbricati, per il Nuovo catasto edilizio urbano;

Genco gr. uff. dott. Bernardo Attilio, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari dei fabbricati, per il Nuovo catasto edilizio urbano;

Tuccimei gr. uff. dott. ing. Paolo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari dei fabbricati, per il Nuovo catasto edilizio urbano.

Membri supplenti:

Bandini cav. dott. prof. Mario, direttore dell'Istituto di economia e politica agraria nella Regia università di Perugia;

Ronchi comm. prof. Vittorio;

Sovera cav. uff. dott. ing. Aldo Luigi;

Turbati cav. dott. Eugenio, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Giovannola cav. uff. Augusto, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari dei fabbricati, per il Nuovo catasto edilizio urbano;

Soster comm. avv. Giuseppe, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari dei fabbricati, per il Nuovo catasto edilizio urbano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(630)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1942-XX.

Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo della « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 703, col quale venne costituito, in Firenze, un Ente autonomo denominato « Mostra mercato nazionale per l'artigianato »;

Visti gli articoli 4, 9 e 10 dello statuto, che regola il funzionamento dell'Ente predetto, approvato col Regio decreto sopra citato;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dagli Enti che, a termini dei precitati articoli 4 e 9, devono essere rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianto », di Firenze, per il triennio 1° gennaio 1942-XX 31 dicembre 1944-XXII, è costituito dai seguenti diciannove membri designati, a termini dell'art. 4 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, dalle Amministrazioni e dagli Enti a fianco indicati:

1. Comm. dott. Antonio Cascio, Ministero delle corporazioni;
2. Gr. uff. dott. Ugo Costa, Ministero dell'educazione nazionale;
3. Conte Paolo Venerosi Pesciolini, comune di Firenze;
4. Dott. Piero Fortini, comune di Firenze;
5. Cons. naz. prof. Pier Giovanni Garoglio, Consiglio provinciale delle corporazioni, Firenze;
6. Dott. Cesare Nobili, Consiglio provinciale delle corporazioni, Firenze;
7. Augusto Contini Bonacossi, Ente provinciale turismo, Firenze;
8. Dott. Giangiulio Rucellai, Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, Firenze;
9. Comm. ing. Giovanni Poggiali, Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, Firenze;
10. Dott. Luca Scoti Bertinelli, Federazione Fasci combattimento, Firenze;
11. Gr. uff. dott. Diego Sanesi, provincia di Firenze;
12. Gr. uff. avv. Francesco Pilacci, Cassa di risparmio, Firenze;
13. Comm. prof. dott. Ugo Corti, Cassa di risparmio, Firenze;
14. Comm. ing. Mario Zoli, Confederazione fascista degli industriali;
15. Cons. naz. dott. Manlio Goffi, Confederazione fascista dei commercianti;
16. Diletto Roccanti, Federazione nazionale fascista artigiani;
17. Cav. uff. rag. Mario Urbinati, Ente nazionale fascista artigianato e piccole industrie;
18. Cons. naz. Ugo Sargiacomo, Confederazione fascista lavoratori del commercio;
19. Cons. naz. Sebastiano Sebastiani, Confederazione fascista lavoratori industria.

Art. 2.

Per il detto triennio, il Collegio dei revisori dei conti è composto come segue:

1. Cav. dott. Carlo Felice Agresti, nominato dal Ministero delle corporazioni;
2. Comm. dott. Vincenzo Marcolini, nominato dal Ministero delle finanze;
3. Cav. dott. Gaetano Predome, nominato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

(644) p. *Il Ministro*: Amicucci

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1942-XX.

Cessazione del sig. Giovanni Introini fu Giuseppe dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1938-XVI col quale il sig. Giovanni Introini fu Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Mario Magnoni, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile relativo alla cessazione del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Giovanni Introini fu Giuseppe cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano sig. Mario Magnoni.

Roma, addì 11 febbraio 1942-XX

(627) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1942-XX.

Denuncia obbligatoria di macchine trebbiatrici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Ritenuta la necessità di conoscere il numero, la dislocazione e ogni altra notizia relativi alle coppie trebbianti esistenti nel territorio nazionale, allo scopo di poterne effettuare la migliore utilizzazione per l'approvvigionamento granario del Paese;

Decreta:

Entro il 10 marzo 1942-XX, i possessori, a qualsiasi titolo, di macchine trebbiatrici o coppie trebbianti debbono farne denuncia al Consorzio agrario della provincia in cui le trebbiatrici o le coppie trebbianti sono dislocate, riempiendo all'uopo apposito modulo a stampa che sarà fornito gratuitamente dal Consorzio stesso.

La denuncia può essere presentata anche alle agenzie o filiali del Consorzio agrario provinciale competenti per territorio.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

(661) *Il Ministro*: Pareschi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Rutigliano (Bari) e San Marco d'Alunzio (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione dei Consiglio di amministrazione dei Monti di credito su pegno di Rutigliano e San Marco d'Alunzio, essendo scaduto il termine per le funzioni dei rispettivi commissari provvisori, nominati con provvedimenti del 17 novembre 1939-XVIII e 7 gennaio 1940-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Consigli di amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i signori:
1) Avv. Luigi Turco e Guido Chiaia per il Monte di credito su pegno di Rutigliano, con sede in Rutigliano (Bari);
2) Basili Corona e Antonino Meli per il Monte di credito su pegno di San Marco d'Alunzio, con sede in San Marco d'Alunzio (Messina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(646)

Nomina dei sindaci dei Monti di credito su pegno di Rutigliano (Bari) e San Marco d'Alunzio (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Sono nominati sindaci dei Monti di credito su pegno appresso indicati, per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i signori:
1) Rag. Pietro De Florio per il Monte di credito su pegno di Rutigliano, con sede in Rutigliano (Bari);
2) Francesco Motta per il Monte di credito su pegno di San Marco d'Alunzio, con sede in San Marco d'Alunzio (Messina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(647)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 71 posti di vicesegretario in prova nella Amministrazione civile

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1941-XX, n. 293, con cui è stato indetto un concorso per esami a 71 posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 13 e 14 aprile 1942-XX.
Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(673)

Diario delle prove scritte del concorso a 57 posti di vice ragioniere in prova nella Amministrazione civile

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1941-XX, n. 293, con cui è stato indetto un concorso per esami a 57 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15, 16 aprile 1942-XX.
Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(674)

Diario delle prove scritte del concorso a 55 posti di alunno d'ordine in prova nella Amministrazione civile

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1941-XX, n. 293, con cui è stato indetto un concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma nei giorni 6, 7, 8 aprile 1942-XX.
Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(675)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 23 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 686, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Viste le circolari 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 e 3 novembre 1941-XX, n. 28131-6393/1.3.1 concernenti l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato italiano;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 23 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Rimangono riservati 24 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non oltrepassata quella di anni trentacinque.

Detto limite di età è elevato:

a) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado per merito di guerra nonchè per gli invalidi dell'attuale guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i detti limiti massimi sono elevati di quattro anni.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a trentanove anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica, od elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o istituti superiori equiparati del Regno. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un Collegio medico di sua fiducia, ed escluderà a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio minerario;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra e per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative del comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo, il certificato del casellario giudiziario, purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia stata fatta al procuratore del Re per tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I cittadini albanesi per essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni entro i termini prescritti dal presente bando di concorso, i seguenti documenti:

1) domanda sulla prescritta carta da bollo, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) atti di nascita che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica od elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o istituti superiori equiparati del Regno d'Italia o d'Albania.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea;

4) certificato di cittadinanza che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica che deve essere rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista e che deve essere legalizzato dalla Direzione generale della Sanità e rispettivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

7) certificato generale penale che dovrà essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, tanto per i cittadini albanesi nati entro il confine del Regno che per quelli nati all'estero, e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

8) fotografia dell'aspirante che deve essere munita della firma autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e rispettivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

9) copia del foglio matricolare di iscrizione nelle liste di leva o certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato.

Per quanto riguarda l'atto di assenso, all'arruolamento volontario del padre o di chi esercita la patria potestà sui minori di anni 21 esso viene redatto presso il municipio o Comune di residenza dell'aspirante e poi vidimato dal prefetto e successivamente legalizzato dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati secondo i vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già apartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda ed il diploma di laurea, i documenti di cui ai numeri 3 e 9 nonchè copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio da cui dipendono.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità e di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Fisica tecnica. - Fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore; termometria; riscaldamento e ventilazione.

b) Scienza delle costruzioni. - Elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate; travi continue; sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato; cenni sulle sollecitazioni dinamiche; metodo dell'ellisse di elasticità.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Elettrotecnica. - Generalità sui sistemi di misura; apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti variabili e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori); principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Chimica analitica, con speciale riguardo ai saggi per il riconoscimento dei minerali.

Chimica industriale, con speciale riguardo alle più importanti industrie che elaborano prodotti di miniere e cave (acido solforico, fertilizzanti, cementi e calce idraulica, distillazione del carbon fossile e della lignite, trattamento del petrolio greggio, nozioni sulla metallurgia dei principali metalli).

Mineralogia. - Nozioni generali di cristallografia ed ottica cristallina; minerali industrialmente più importanti.

Geologia e petrografia. - Roccie e loro classificazione; fattori che intervengono nel modellamento della superficie terrestre; elementi di stratigrafia; formazioni geologiche e loro età.

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere e della metallurgia;

b) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un direttore capo-divisione del Ministero delle corporazioni;

d) da quattro professori di università o di istituti equiparati e precisamente da un professore di lingue estere, da un professore di elettrotecnica, da un professore di scienza delle costruzioni e da un professore di arte mineraria.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata (comprendente l'esame scritto e quello orale) al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da un mezzo punto ad un punto intero, in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; dalle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e dal R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di ingegnere allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 916,98 lorde a norma delle vigenti disposizioni oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Art. 12.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore da designarsi dal Ministero delle corporazioni. La durata di tale corso sarà

di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di tre anni per gli altri.

Al termine di ciascun corso scolastico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(636)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1923-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Viste le circolari 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 e 3 novembre 1941-XX, n. 28131-6393/1.3.1 concernenti l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato italiano;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

Rimane riservato un posto a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non oltrepassata quella di anni trentacinque:

Detto limite di età è elevato:

a) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39 per gl'invalidi di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale, gl'invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gl'invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado per merito di guerra nonchè per gl'invalidi dell'attuale guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i detti limiti massimi sono elevati di quattro anni.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a trentanove anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in chimica conseguita nelle Regie università o istituti superiori equiparati del Regno. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studio superiori compiuti negli istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico:

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune, dal

quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato che deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un Collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio minerario;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari; ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario) se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificato di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gl'invalidi per la causa fascista, i figli dei mutilati e degl'invalidi di guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati di autorità amministrative del comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nulla tenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo, il certificato del casellario giudiziario, purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia stata fatta al procuratore del Re per tramite del podestà e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I cittadini albanesi per essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni entro i termini prescritti dal presente bando di concorso, i seguenti documenti:

1) domanda sulla prescritta carta da bollo, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) atto di nascita che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in chimica pura conseguita nelle Regie università o istituti superiori equiparati del Regno d'Italia o d'Albania.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea;

4) certificato di cittadinanza che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica che deve essere rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista e che deve essere legalizzato dalla Direzione generale della sanità e rispettivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

7) certificato generale penale che dovrà essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, tanto per i cittadini albanesi nati entro il confine del Regno che per quelli nati all'estero, e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

8) fotografia dell'aspirante che deve essere munita della firma autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, e rispettivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

9) copia del foglio matricolare, di iscrizione nelle liste di leva o certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato.

Per quanto riguarda l'atto di assenso, dell'arruolamento volontario del padre o di chi esercita la patria potestà sui minori di anni 21 esso viene redatto presso il municipio o Comune di residenza dell'aspirante e poi vidimato dal prefetto e successivamente legalizzato dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati secondo i vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda ed il diploma di laurea i documenti di cui ai numeri 3 e 9 nonchè copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio da cui dipendono.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministero delle corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami saranno effettuati in base al seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di chimica generale o inorganica o analitica.

Prove pratiche:

1) analisi chimica qualitativa di un miscuglio di sostanze minerali (contenente al massimo quattro basi o quattro acidi);

2) analisi chimica quantitativa (separazione e determinazione di due ioni).

Prova orale:

consistente nella discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni presentate sulle prove pratiche, nonchè sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica, analitica ed elementi di organica;

descrizione delle roccie e dei minerali più importanti e cenni sulla loro utilizzazione industriale;

nozioni di legislazione mineraria, di diritto corporativo e di statistica;

traduzione dal francese (facoltativa dal tedesco e dall'inglese) di brano di argomento tecnico.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere e della metallurgia;

b) dal direttore del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero delle corporazioni;

d) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

e) da un professore di università o di istituto equiparato.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di 7 decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa nelle lingue estere al candidato potrà essere assegnato, in base all'esito della prova stessa, una votazione in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente fino ad un massimo di mezzo punto.

La graduatoria dei candidati del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione del posto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179; nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il vincitore, salvo che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà assunto in qualità di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere e conseguirà la nomina a chimico aggiunto, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 916,98 lorde a norma delle vigenti disposizioni oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(637)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.